



I SINDACI REVOCABILI DELLE S.R.L.

CARLOALBERTO GIUSTI

SOMMARIO: 1. L'evoluzione dei controlli interni nelle società per azioni non quotate: dalla riforma Vietti al sindaco unico. - 2. Il sistema dei controlli nelle S.r.l. in seguito al d.l. 5/2012. - 3. Gli effetti della riduzione del capitale sociale delle società per azioni sulla disciplina dei controlli nelle S.r.l. - 4. Le posizioni del Consiglio Nazionale del Notariato e del Ministero della Giustizia.- 5. Conclusione.

1. La riforma del diritto societario del 2003¹, d.lgs. 6/2003, ha contribuito a una modificazione del sistema dei controlli nelle società di capitali, in particolar modo nelle società per azioni non quotate, spogliando il collegio sindacale della funzione di controllo contabile² per affidarla a un soggetto esterno alla società e soggetto a vigilanza pubblica.³

Tale innovazione si pone in continuità con quanto già previsto dal c.d. testo unico sull'intermediazione finanziaria, d.lgs. 58/1998, il quale aveva previsto, per le società quotate, l'affidamento del controllo contabile a un soggetto esterno⁴ alla società iscritto in un apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'obiettivo della norma era quello di separare il controllo sull'amministrazione della società (affidato al collegio sindacale) dal controllo contabile (affidato ad un revisore o ad una società di revisione).

Tale separazione di funzioni non ha però sortito gli effetti sperati in quanto l'ampia derogabilità della norma ha consentito ad un gran numero di società per azioni non quotate di mantenere inalterata la propria struttura di controlli, affidata al collegio

¹ V. M.VIETTI, *Le linee guida della riforma del diritto societario, Relazione al Convegno "La riforma delle società: corporate governance, principi interpretativi ed autonomia statutaria"*, in *Soc.*, 2003, 2 bis, pp. 266-269.

² La funzione di controllo contabile rappresentava la funzione tradizionale del collegio sindacale, organo endosocietario introdotto dal codice di commercio del 1882 così come puntualmente esposto da M.LIBERTINI, *Commento agli articoli 2380-2451 del codice civile, estratto da Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da F.D'ALESSANDRO, Padova, 2011, II, II, p.197.

³ Cfr. AA.VV., *Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli. Profili applicativi a dieci anni dalla "Riforma Vietti"*, a cura di M.VIETTI, Torino, 2014, p. 383.

⁴ V. M.BONGIOVANNI, *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – riforma Draghi: che cosa è cambiato nel controllo legale dei conti*, in *Dir. econ.*, 2000, 1, pp. 27-43.



sindacale. L'art. 2409 bis, co.2, c.c., consente alle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, di affidare la funzione di controllo contabile o di revisione legale dei conti al collegio sindacale. Tale possibilità, che deve essere prevista nello statuto della società, ha sostanzialmente consentito a un grande numero di società per azioni, che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di continuare ad affidare la funzione di controllo contabile al collegio sindacale e dall'altra parte ha provocato una scarsa applicazione della novella legislativa.⁵

L'art. 2397, co.1, c.c., prevede che il collegio sindacale delle società per azioni non quotate si compone di tre o cinque membri effettivi.

L'art 14, co.14, l. 183/2011 (c.d. legge di stabilità 2012) al fine di promuovere una semplificazione nelle società per azioni di minori dimensioni e quindi meno bisognose di un sistema di controllo interno così strutturato aveva previsto l'introduzione della figura del c.d. sindaco unico.⁶ Era infatti previsto che le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di € potevano, attraverso una clausola da inserire nello statuto, prevedere la nomina di un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Tale norma era stata successivamente sostituita dall'art. 35, co.1, d.l. 5/2012 (c.d. decreto semplifica-Italia) il quale aveva previsto la nomina del sindaco unico nei casi in cui lo statuto di una società per azioni non avesse disposto diversamente e se fossero ricorse le condizioni stabilite per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex. art 2435 bis c.c.. Tale norma è stata successivamente abrogata⁷ in sede di conversione del d.l. 5/2012 in l. 4 aprile 2012, n. 35.⁸

⁵ AA.VV., *Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli. Profili applicativi a dieci anni dalla "Riforma Vietti"*, cit., p. 383; un risultato differente viene descritto da M.CAMERAN, *Le scelte operate dalle società non quotate italiane in tema di controllo contabile*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2009, 3, pp. 429-446 che utilizzando dati provenienti da un'indagine svolta dall'Università Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale in collaborazione con PricewaterhouseCoopers nel periodo 2006/2007 e avente ad oggetto un campione di 364 società per azioni italiane non quotate, ha mostrato come di esse il 48% avesse deciso di avvalersi di una società di revisione mentre il restante 29% aveva deciso di continuare ad affidare al collegio sindacale le funzioni di controllo della contabilità. Il rimanente 22% aveva deciso di avvalersi di un revisore legale dei conti inteso come persona fisica.

⁶ Sul punto cfr. I.DEMURO, *Collegio sindacale e sindaco unico tra novità e incertezze, nuove competenze e semplificazioni*, in *Giur. Comm.*, 2012, 4, 1, pp. 590-624.

⁷ Sul mantenimento della disposizione che consentiva la nomina, al verificarsi di alcune condizioni, del sindaco unico anche nelle S.p.A. cfr. P.MONTALENTI, *Il sistema dei controlli nella s.p.a. e nella s.r.l.: proposte di riforma*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2012, 12, pp. 9-16

⁸ I. DEMURO, *Collegio sindacale e sindaco unico tra novità e incertezze, nuove competenze e semplificazioni*, cit., p. 592.



Allo stato attuale la composizione del collegio sindacale nelle società per azioni non quotate è rimasta immutata rispetto a quella prevista dal d.lgs. 6/2003 ed è disciplinata dall'art. 2397, co.1, c.c..

2. Il d.l. 5/2012⁹, convertito, con modifiche, in l. 35/2012 aveva previsto la possibilità di nominare un organo di controllo monocratico non solo nelle S.p.A. bensì anche nelle S.r.l.¹⁰. Tale previsione è stata però confermata solo in quest'ultimo caso.¹¹

Tale disciplina ha apportato una buona dose di flessibilità nel sistema dei controlli delle S.r.l.¹² prevedendo da un lato la facoltatività della nomina dell'organo di controllo e dall'altro l'obbligatorietà di tale nomina al ricorrere di determinate condizioni espressamente tipizzate ex art. 2477.

L'art. 2477, co.1, c.c., rimette la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti¹³ ad una scelta dei soci da formalizzare nell'atto costitutivo della società. Se lo statuto non dispone diversamente la nomina dell'organo di controllo è da intendersi come monocratica e quindi tale organo sarà composto da un solo membro effettivo.¹⁴

⁹ Per un'analisi delle modifiche introdotte v. N.ABRIANI, *Collegio sindacale e sindaco unico nella S.r.l. dopo la Legge di stabilità*, in *Le società: mensile di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2011, 11, pp. 1425-1428.

¹⁰ Per un'interessante analisi storica dei controlli interni nelle società a responsabilità limitata v. P.BENAZZO, *I controlli interni nella S.r.l. dal 1942 al 2012*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2013, 1, 1, pp. 23-42.

¹¹ Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Il nuovo assetto dei controlli nella S.p.A. e nelle s.r.l. alla luce del decreto semplificazioni*.

¹² Secondo F.COSSU, *Il sindaco unico nelle S.r.l.: prime riflessioni interpretative sulla monocratizzazione dell'organo di controllo*, in *Riv. Not.*, 2012, 3, p. 596, << si profilano, così, anche nelle S.r.l. diversi sistemi di controllo che si potrebbero, analogamente alle S.p.A., denominare come sistema tradizionale e sistemi alternativi, in cui, il sistema tradizionale è, evidentemente, quello in cui l'organo di controllo ha una formazione collegiale e che può, nel silenzio dello statuto, occuparsi anche della revisione legale dei conti.>>.

¹³ E' importante tenere presente che in base ad un'attenta lettura dell'art.2477 c.c. all'organo di controllo può anche essere, eventualmente, demandata la funzione di revisore legale dei conti ma non è possibile il contrario ossia che il revisore legale dei conti sia investito delle funzioni proprie dell'organo di controllo. Sul punto cfr. F.COSSU, *Il sindaco unico nelle S.r.l.: prime riflessioni interpretative sulla monocratizzazione dell'organo di controllo*, cit., p. 596, e ASSONIME, circolare del 7 Marzo 2012 n.6.

¹⁴ In virtù di questa modifica e come puntualmente delineato da F.FANTI, *Il principio di inamovibilità del collegio sindacale nel contesto della nuova autonomia normativa delle S.r.l.*, in *Soc.*, 2014, 11, pp. 1221-1225 << nelle società di nuova costituzione l'opzione in favore della composizione collegiale dell'organo di controllo (ove obbligatorio) necessiterà di un'apposita previsione statutaria>>. Nelle società preesistenti invece come chiarito dalla massima n. 123 del 6 dicembre 2011, sostituita dalla massima n. 124, emanata a seguito del D.L. 5/2012, conv. in L. 35/2012 la regola della composizione monocratica avrà una portata <<integrativa delle regole statutarie che nella sostanza si limitavano a recepire le norme in vigore al momento della loro applicazione >>.



La norma prevede alcune ipotesi nelle quali la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti è obbligatoria ossia quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni ex art. 2477, co.2, c.c.¹⁵, e nei casi previsti dall'art. 2477, co.3, c.c..

La modificazione dell'art. 2477 c.c. ha consentito il conseguimento di una duplice finalità: da un lato l'aumento della flessibilità nella scelta del sistema di controllo, sia relativamente alla nomina dell'organo di controllo che del revisore legale dei conti e dall'altro una riduzione degli oneri burocratici e di spesa per le S.r.l. consentendo di adattare la struttura di controllo della società alla propria situazione.

3. Negli ultimi anni si è assistito, come detto, a una semplificazione in tema di società di capitali con l'obiettivo di ridurre gli oneri burocratici, amministrativi e fiscali che gravano sulle imprese.

Gli artt. 7, co. 20, e 8 del d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n.116, hanno contribuito a questa opera di semplificazione prevedendo due semplici ma efficaci interventi in materia, nell'ottica, non solo di incentivare la costituzione di nuove società per azioni, ma anche riducendo costi e oneri a carico delle società a responsabilità limitata.

L'art. 7, co. 20, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ha previsto la riduzione del capitale sociale minimo necessario per la costituzione di una società per azioni.¹⁶

L'art. 8 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ha invece abrogato il co.2 dell'art. 2477 c.c. che così disponeva “ la nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni”. Dalla lettura di tale norma risulta agevole comprendere come non sia più obbligatorio, se non in alcune particolari ipotesi che esamineremo, la nomina ne dell'organo di controllo ne del revisore legale dei conti nelle società a responsabilità limitata con un

¹⁵ Il co.2, art. 2477, c.c., è stato abrogato dall'art. 8 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n.116.

¹⁶ A seguito delle novità introdotte dall'art.20, co.7, d.l. 91/2014, convertito in l. 116/2014, il capitale minimo necessario per la costituzione di una società per azioni previsto dall'art. 2327 c. è stato ridotto da 120.000 € a 50.000 €.



capitale sociale uguale o maggiore a quello minimo stabilito per la costituzione di una società per azioni.

La disciplina previgente¹⁷ prevedeva un doppio sistema a seconda che la società a responsabilità limitata avesse un capitale sociale minore, o uguale o maggiore a quello necessario per la costituzione di una società per azioni. Nel caso in cui il capitale sociale della società a responsabilità limitata fosse stato minore, la norma prevedeva solamente una facoltà di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti mentre nel caso opposto, ossia laddove tale società avesse avuto un capitale sociale uguale o maggiore, la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti sarebbe stata obbligatoria.¹⁸

Tale sistema, come detto, è stato modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n.116, e per il quale la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti è rimasta obbligatoria, ex art. 2477, co.3, c.c., nelle seguenti ipotesi:

- a) se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;¹⁹
- c) se la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2453 bis c.c. ossia se il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è risultato superiore a € 4.400.000, se i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono risultati superiori a € 8.800.000 e se i dipendenti occupati in media durante l'esercizio hanno superato le 50 unità.

In seguito a tale riforma, e in virtù dell'art.8 d.l. 24 giugno 2014 che ha abrogato l'art. 2477, co.2, c.c., ci si è interrogati sul destino degli organi di controllo nominati in quelle

¹⁷ Facciamo riferimento all'art. 14, co.13, l. 12 Novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), successivamente modificata dall'art.35, d.l. 5/2012, convertito in l. 4 Aprile 2012, n.35 (c.d. decreto semplifica-Italia).

¹⁸ Per un'attenta analisi delle ipotesi di nomina facoltativa e obbligatoria dei sindaci nelle società a responsabilità limitata relativamente alla disciplina previgente sopra richiamata v. M. STELLA RICHTER Jr, *E pluribus unum. Riflessioni sul sindaco unico delle società di capitali*, in *Riv. Soc.*, 2012, 1, p. 177 ss.

¹⁹ Le ipotesi previste alle lettere a) e b) nelle quali, ex art. 2477, co.3, c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti nelle società a responsabilità limitata è rimasta obbligatoria è stata introdotta dall'art. 26 d.lgs. 22 gennaio 2010 recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 68/660/CE e 83/349/CE del Consiglio ed abroga la direttiva 84/253/CEE.



società nelle quali, ante riforma, la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti era obbligatoria.

Da un lato infatti l'art.2400, co.2, c.c. ammette la revocabilità del collegio sindacale solamente per giusta causa e previa approvazione, attraverso un procedimento di volontaria giurisdizione, da parte del Tribunale competente, della deliberazione di revoca mentre dall'altra parte l'art.20, co.8, del d.l. 91/2014, convertito in l. 116/2014, ha espressamente tipizzato quale giusta causa di revoca dell'organo di controllo (inteso quale collegio sindacale) o del revisore legale dei conti "la sopravvenuta insussistenza della nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti".

Mentre per la revoca del revisore legale dei conti²⁰, il d.lgs. 27 gennaio 2010 n.39 ha abrogato l'art.2409 quater c.c.²¹. che prevedeva il placet del Tribunale competente per la delibera di revoca assunta dall'assemblea, per il collegio sindacale, nonostante l'espressa previsione, nell'ipotesi sopra menzionata, di revocabilità per giusta causa, non vi è stata alcuna modificazione dell'art. 2400, co.2, c.c..

Sul punto sono intervenuti rispettivamente il Consiglio Nazionale del Notariato e il Ministero della Giustizia con due differenti risultati.²²

4. Secondo l'opinione espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato²³, l'abrogazione del co.2, dell'art.2477 c.c., e l'espressa tipizzazione quale giusta causa di revoca dell'organo di controllo della sopravvenuta insussistenza dell'obbligatorietà di tale

²⁰ Il Regolamento 28 Dicembre 2012 n. 261 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disciplinato le fattispecie, e le modalità, che possono comportare la revoca dall'incarico per il revisore o la società di revisione. Questa disciplina non si applica, come puntualmente espresso nel Regolamento, al collegio sindacale o al sindaco unico nelle S.r.l. quando esercitano l'incarico di revisione legale dei conti e per i quali continua ad essere vigente quanto previsto dagli artt. 2400 e 2401 c.c.

²¹ Per un'analisi della disciplina previgente v. A.SACCHI, *La revoca per giusta causa dell'incarico di revisione contabile (art. 2409-quater, comma 3, c.c. e art. 159, comma 2, D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). Seconda parte: Il procedimento e la prassi*, in *Controllo soc. enti*, 2007, 3, pp. 425-454.

²² IGS, Nota di approfondimento, A. PAOLINI, *Novità in materia di capitale di società per azioni e di collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata*, 2015, passim.

²³ M.MALTONI, *Consiglio Nazionale del Notariato n. 1129-2014/I, Questioni interpretative in ordine alla conseguente revocabilità per giusta causa degli organi (sindaco unico, revisore unico, collegi sindacali)*.



nomina rendono non necessario il decreto di approvazione del Tribunale della deliberazione assunta dall'assemblea.

Tale orientamento si basa su alcuni precisi elementi quali la modificazione normativa intesa quale "fatto storico sopravvenuto" indipendente rispetto alla volontà dei soci che consente la revoca dell'organo di controllo attraverso la sola deliberazione assembleare e in assenza di quell'ulteriore condizione che è l'approvazione da parte del Tribunale e la specialità della norma che da un lato non è inserita nel codice civile e dall'altro, proprio in quanto tale, non costituisce una regola generale applicabile ad ogni situazione descritta dall'art.2477 c.c., nella quale il venir meno dell'obbligatorietà dell'organo di controllo non rende superfluo il placet dell'autorità giudiziaria. L'espressa previsione normativa e l'oggettività della stessa inducono quindi a ritenere quale condizione sufficiente per la revoca dell'organo di controllo, nel caso in esame, la deliberazione assembleare.

L'interpretazione del Consiglio Nazionale del Notariato fonda le proprie radici su due ulteriori elementi, di cui uno accennato nei passaggi precedenti, che contraddistinguono l'art.20, co.8, d.l. 91/2014 dall'art.2400, co.2, c.c. e che consentono la deroga al placet dell'autorità giudiziaria. Tali due elementi sono la specialità della norma e la sua transitorietà. Per quanto riguarda il primo, esso consiste nella differenza genetica rispetto a quanto stabilito in via generale dall'art.2400, co.2, c.c. e come tale non ne è consentita l'applicazione a ogni caso di sopravvenuta insussistenza della nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti né tantomeno nei casi in cui tale nomina era facoltativa. Il secondo elemento di peculiarità è la sua intrinseca transitorietà, che a sua volta può essere vista come un ulteriore elemento di specialità, e che ne consente l'applicazione solamente nel limite massimo dei tre esercizi successivi alla sua introduzione ossia la durata massima residua degli organi di controllo nominati in funzione dell'art.2477, co.2, ora abrogato.

Secondo l'opinione espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato, tutti questi elementi fanno propendere per la deroga dell'art.2400, co.2, c.c. nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia stata effettuata in funzione dell'abrogato art.2477, co.2, c.c. con la conseguente necessità della sola delibera assembleare al fine di revocare l'organo di controllo prima della sua scadenza naturale.



Il Consiglio Nazionale del Notariato si è comunque preoccupato di evidenziare la specialità della norma affermando che naturalmente la disposizione è applicabile agli organi di controllo nominati anteriormente al 25 giugno 2014, giorno di entrata in vigore del d.l. 91/2014 e che la deliberazione assembleare assunta dai soci deve esplicitare con chiarezza e puntualità l'assenza di qualsiasi condizione che renderebbe obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti ex art.2477, co.3, c.c. oltre alla già citata condizione che la revoca deve essere la conseguenza della nomina avvenuta in quanto obbligatoria, e non meramente facoltativa secondo quanto disposto dall'art.2477, co.1, c.c..

Tale orientamento non appare condiviso dal Ministero della Giustizia²⁴ per il quale l'applicazione dell'art.2400, co.2, c.c. rimane elemento imprescindibile dell'attuale sistema normativo e in alcun modo derogabile.

Il Ministero della Giustizia in risposta a una richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico sull'applicazione del nuovo regime normativo, in particolare sulle conseguenze relative all'abrogazione dell'art.2477, co.2, c.c. e se con riferimento a quelle società che hanno nominato l'organo di controllo sulla base del capitale sociale sia necessaria la sola delibera assembleare quale condizione per la revoca dell'organo di controllo, come prospettato dallo studio del Consiglio Nazionale del Notariato, ovvero sia necessario quell'elemento ulteriore che è l'approvazione della delibera da parte del Tribunale. Il Ministero della Giustizia ha affermato che, nonostante il legislatore abbia tipizzato quale giusta causa di revoca dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti la "sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina di tali organi", ciò non rende non applicabile l'art.2400, co.2, c.c. con la conseguenza dell'ulteriore necessaria approvazione della delibera assembleare da parte del Tribunale.²⁵

Ad avviso del Ministero della Giustizia una corretta e puntuale verifica del presupposto della giusta causa quale condizione per la revoca dell'organo di controllo non può prescindere, seppur tipizzata dallo stesso legislatore, dal placet dell'autorità giudiziaria.

²⁴ Nota Ministero della Giustizia n. 4865 del 2015.

²⁵ Secondo G.CAVALLI, *I sindaci*, in *Tratt. Colombo – Portale*, V, Torino, 1988, nt. 24, p. 47 ss., la tutela offerta dall'art. 2400, co.2, c.c., è una tutela c.d. in termini "reali" con la conseguenza che non è consentito ai soci di << rimuovere un sindaco sgradito nella speranza di poter poi risolvere ogni contestazione a posteriori e nell'ottica di un semplice risarcimento pecuniari >>.



Lo stesso Ministero della Giustizia si è avvalso inoltre di un fatto storico precedente al fine di supportare la sua tesi, consistente nella mancata modificazione legislativa dell'art 2400, co.2, c.c. ovvero il contrario di quanto avvenne nel caso della revocabilità del revisore legale dei conti per il quale, il d.lgs. 39/2010 prima e il d.P.R. 28 dicembre 2012 n. 261 poi, hanno non solamente tipizzato alcune giuste cause di revoca, ma anche abrogato l'art.2409 quater c.c. per il quale era previsto lo stesso meccanismo di volontaria giurisdizione davanti al Tribunale al fine di convalidare la delibera assembleare di revoca del revisore legale dei conti.

Il Ministero della Giustizia ha quindi risposto al Ministero dello Sviluppo Economico, preoccupato di garantire l'uniforme applicazione della nuova normativa presso le Camere di Commercio, che “deve ritenersi imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci²⁶, anche se solo per accertare che la nomina dell'organo sia esclusivamente dipesa da quanto statuito dall'art.2477, co.2, c.c., ora abrogato.”

5. In funzione di quanto sopra esposto, le ragioni evidenziate dal Consiglio Nazionale del Notariato, sebbene volte sicuramente a un alleggerimento del sistema normativo e allo stesso tempo a una volontà di riduzione dei costi e di semplificazione burocratica per le società a responsabilità limitata, non consentono ad ogni modo una deroga dell'art.2400, co.2, c.c. per due ragioni. La prima attiene al valore intrinseco ed estrinseco dell'art.2403 c.c. avente ad oggetto i doveri del collegio sindacale. Spetta infatti al collegio stesso il compito di vigilare sul rispetto della legge e dello statuto, nonché dei principi di corretta amministrazione e gestione.²⁷ Dalla norma in esame risulta quindi come la funzione promossa dal collegio sindacale trascende una mera volontà di semplificazione burocratica e di riduzione dei costi e consegue una finalità

²⁶ In caso di mancata approvazione del Tribunale della delibera di revoca cfr. R.AMBROSINI, *Revoca dei sindaci: effetti della mancata approvazione del Tribunale*, in *Società*, 1999, 12, p. 1462 ss.

²⁷ V. G.F.CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale – Diritto delle società*, 2, a cura di M.CAMPOBASSO, 7^a ed., Torino, 2010, p. 404.



di tutela degli stakeholders della società. La delibera assembleare di revoca dell'organo di controllo per sopravvenuta insussistenza della obbligatorietà di tale nomina ex art.2477, co.2, c.c., ora abrogato, non può prescindere quindi dal controllo del Tribunale proprio in virtù della funzione sociale del collegio sindacale. La seconda ha a oggetto un precedente legislativo, ovvero l'impossibilità di revocare in maniera autonoma e senza la sussistenza di una giusta causa sottoposta all'attento esame del Tribunale il collegio sindacale nominato prima dell'introduzione del sindaco unico ex art.14, co.13, l. 183/2011, al solo fine di sostituirlo con quest'ultimo. La permanenza dei collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 è stata garantita, nel caso in esame, dall'art. 14, co.13 bis, l.183/2011, aggiunto dall'art.16, co.1, lett.b) d.l. 212/2011, convertito con modificazioni dalla l. 17 Febbraio 2012 n.10.²⁸

Risulta evidente, alla luce di quanto detto, come sia necessario conciliare da un lato la semplificazione dei controlli, in particolar modo nelle società più piccole e meno strutturate, e dall'altro l'esigenza di tutela degli stakeholders delle società.

L'espressa tipizzazione da parte dell'art.20, co.8, del d.l. 91/2014, convertito in l. 116/2014, quale giusta causa di revoca dell'organo di controllo (inteso quale collegio sindacale) o del revisore legale dei conti "la sopravvenuta insussistenza della nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti" non consente la disapplicazione dell'art. 2400, co.2, c.c., che costituisce, pur sempre, una norma di carattere generale volta a favorire l'inamovibilità²⁹ del collegio sindacale, caratteristica indispensabile per

²⁸ Cfr. F.FANTI, *Il principio di inamovibilità del collegio sindacale nel contesto della nuova autonomia normativa delle S.r.l.*, cit., p. 1224, il quale ribadisce la funzione fondamentale svolta, a proposito della inamovibilità del collegio sindacale, non solo e non soltanto dall'art. 14, co. 13 bis, della legge di stabilità 2012 (che ricordiamo aveva una applicazione transitoria) ma soprattutto dall'art. 2400 c.c.. Sempre lo stesso autore, a proposito dell'importanza dell'art. 2400 c.c., afferma successivamente << la norma di cui all'art. 2400 c.c., posta a generale tutela dell'indipendenza del collegio sindacale e, al contempo, volta a garantire la continuità dell'attività di controllo, rimaneva così centrale anche nel mutato contesto delle società a responsabilità limitata (dotate di collegio sindacale o di sindaco unico), essendo ritenuta la inamovibilità un requisito indispensabile per un corretto esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza >>; sullo stesso punto v. R.RUSSO, *Sindaco unico di S.r.l. ed irrevocabilità dei collegi sindacali in carica*, in *Giur. Comm.*, 2014, 3, 2, pp. 505-509.

²⁹ Si dubita sull'applicabilità dell'art. 2400, co.2, c.c., alla revoca del sindaco nominato dall'amministrazione pubblica o da un ente pubblico ex art. 2449, co.2, c.c., nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La revoca, come la nomina, dipenderebbe da un atto amministrativo e non da una deliberazione assembleare con la conseguenza che la "giusta causa" rimarrebbe assorbita dall'atto amministrativo stesso. cfr. AA.VV., *Diritto Commerciale*, II, a cura di M.CIAN, Torino, 2013, p. 504.



garantire l'indipendenza di tale organo nell'esercizio delle sue funzioni, in particolar modo di quella di tutela degli stakeholders della società.

Dott. Carloalberto Giusti

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Diritto Commerciale*, a cura di CIAN M., II, Torino, G.Giappichelli Editore, 2013

AA.VV., *Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli. Profili applicativi a dieci anni dalla "Riforma Vietti"*, a cura di VIETTI M., Torino, Utet Giuridica, 2014, p. 383

ABRIANI N., *Collegio sindacale e sindaco unico nella S.r.l. dopo la Legge di stabilità*, in *Le società: mensile di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2011, 11, pp. 1425-1428

AMBROSINI R., *Revoca dei sindaci: effetti della mancata approvazione del Tribunale*, in *Società*, 1999, 12, p. 1462 ss.

BENAZZO P., *I controlli interni nella S.r.l. dal 1942 al 2012*, in *Rivista di diritto societario*, 2013, 1, 1, pp. 23-42

BONGIOVANNI M., *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – riforma Draghi: che cosa è cambiato nel controllo legale dei conti*, in *Il diritto dell'economia*, 2000, 1, pp. 27-43

CAMERAN M., *Le scelte operate dalle società non quotate italiane in tema di controllo contabile*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2009, 3, pp. 429-446



CAMPOBASSO G.M., *Diritto Commerciale – Diritto delle società*, 2, a cura di CAMPOBASSO M., 7^a ed., Torino, Utet Giuridica, 2010, p. 404

CAVALLI G., *I sindaci*, in *Trattato Colombo – Portale*, V, Torino, Utet Giuridica, 1988

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Il nuovo assetto dei controlli nella S.p.A. e nelle s.r.l. alla luce del decreto semplificazioni*

COSSU F., *Il sindaco unico nelle S.r.l.: prime riflessioni interpretative sulla monocratizzazione dell'organo di controllo*, in *Rivista del Notariato*, 2012, 3, p. 596

DEMURO I., *Collegio sindacale e sindaco unico tra novità e incertezze, nuove competenze e semplificazioni*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2012, 4, 1, pp. 590-624

FANTI F., *Il principio di inamovibilità del collegio sindacale nel contesto della nuova autonomia normativa delle S.r.l.*, in *Le società: mensile di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2014, 11, pp. 1221-1225

LIBERTINI M., *Commento agli articoli 2380-2451 del codice civile, estratto da Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da D'ALESSANDRO F., II, II, Padova, Piccin Nuova Libreria, 2011

MALTONI M., Consiglio Nazionale del Notariato n. 1129-2014/I, *Questioni interpretative in ordine alla conseguente revocabilità per giusta causa degli organi (sindaco unico, revisore unico, collegi sindacali)*

MONTALENTI P., *Il sistema dei controlli nella s.p.a. e nella s.r.l.: proposte di riforma*, in *Il nuovo diritto delle società*, 12, 2012, pp. 9-16

Nota Ministero della Giustizia n. 4865/2015

PAOLINI A., *Novità in materia di capitale di società per azioni e di collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata*, 2015

RUSSO R., *Sindaco unico di S.r.l. ed irrevocabilità dei collegi sindacali in carica*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2014, 3, 2, pp. 505-509

SACCHI A., *La revoca per giusta causa dell'incarico di revisione contabile (art. 2409-quater, comma 3, c.c. e art. 159, comma 2, D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). Seconda parte: Il procedimento e la prassi*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2007, 3, pp. 425-454



STELLA RICHTER M. Jr, *E pluribus unum. Riflessioni sul sindaco unico delle società di capitali*, in *Rivista delle società*, 2012, 1, p. 177 ss.

VIETTI M., *Le linee guida della riforma del diritto societario, Relazione al Convegno "La riforma delle società: corporate governance, principi interpretativi ed autonomia statutaria"*, in *Le società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2003, 2 bis, pp. 266-269